



COMUNE DI VAPRIO D'ADDA (MI)

**REGOLAMENTO DI AFFIDAMENTO
DEL VERDE PUBBLICO**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 21.05.2015

ARTICOLO 1

FINALITÀ

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di bene comune da tutelare e che per le sue molteplici funzioni (climatico/ecologiche, urbanistiche, sociali) garantisce un miglioramento della qualità urbana, con il presente regolamento intende incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici e di aree verdi, nei modi previsti negli articoli seguenti, al fine di:

- a) sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, su un tema importante come quello della tutela e salvaguardia dell'ambiente;
- b) mantenere in ottimo stato il verde pubblico;
- c) accrescere il decoro del paese;
- d) valorizzare il patrimonio culturale e l'assetto urbano;
- e) accrescere e valorizzare il senso di appartenenza;
- f) sviluppare la partecipazione alla vita del paese.

ARTICOLO 2

OGGETTO E DISCIPLINA

1. L'affidamento delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati ai sensi dell'art 4 di spazi ed aree verdi di proprietà comunale, nel rispetto della normativa vigente.
2. L'affidamento avverrà per mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di affidamento" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 7.
3. L'affidatario non potrà effettuare eventuali allestimenti nello spazio affidatogli senza la preventiva autorizzazione comunale che darà indicazione sul tipo di essenze, sui componenti d'arredo e sulla loro disposizione. Qualsiasi azione e/o intervento che comporti modifiche della situazione preesistente dell'area dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dall'Area Tecnica-Settore Lavori Pubblici del Comune.
4. L'affidamento dell'area a verde non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni dell'uso dell'area da parte del pubblico.
5. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.

ARTICOLO 3
AREE AMMESSE

1. Ai fini dell'adozione del presente Regolamento, per aree pubbliche e spazi pubblici si intendono:

- aree nuove destinate a verde;
- aiuole;
- aree verdi, verde a corredo di impianti sportivi, verde scolastico, verde annesso ad edifici di pertinenza pubblica, fioriere di proprietà comunale;
- spazi pubblici di uso diverso, da abbellire con fiori e piante ornamentali e completare con elementi di arredo urbano.

2. L'elenco delle aree pubbliche disponibili per l'affidamento sarà pubblicato sul portale del Comune e sarà reso noto mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line.

3. Gli elenchi di cui al precedente comma 2 non sono tassativi, pertanto il soggetto interessato può proporre di adottare aree a verde di proprietà del Comune rientranti tra le tipologie indicate al comma 1 ma non comprese nei suddetti elenchi. Queste richieste saranno valutate dall'Area Tecnica-Settore Lavori Pubblici del Comune.

ARTICOLO 4
SOGGETTI AMMESSI

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati a:

- a) cittadini, singoli oppure costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, condomini);
- b) organizzazioni di volontariato;
- c) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
- d) soggetti giuridici ed operatori commerciali;
- e) istituzioni ed enti pubblici.

2. I soggetti diversi dai singoli cittadini, per ottenere l'affidamento, devono indicare un proprio referente.

ARTICOLO 5
INTERVENTI AMMESSI

1. Gli interventi si possono distinguere nelle seguenti forme:

a) manutenzione ordinaria e cura dell'area/spazio assegnata/o, con particolare attenzione alla buona sistemazione, all'ordine e alla pulizia senza alterarne il perimetro e la fisionomia.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la manutenzione ordinaria comprende:

- piccole riparazioni;
- tinteggiature;
- rimozione e conferimento dei rifiuti eventualmente presenti;
- pulizia dell'area affidata;
- sfalcio periodico dell'erba e relativo conferimento dei rifiuti verdi;
- lavorazioni leggere del terreno ed eventuali concimazioni;
- cura e sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi;
- innaffiatura;
- quanto altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in sede di stesura della relazione descrittiva del programma di manutenzione, in funzione delle caratteristiche e della tipologia dello spazio/area.

b) sorveglianza ed eventuali segnalazioni all'Amministrazione comunale.

2. La riqualificazione e manutenzione straordinaria, cioè una nuova progettazione dell'area con la messa a dimora di piante, fiori, alberi, arbusti, siepi, semina prati ed inserimento di nuovi arredi urbani, nel rispetto della normativa vigente, potrà avvenire previo parere dall'Area Tecnica-Settore Lavori Pubblici del Comune. Anche i lavori di potatura degli alberi e degli arbusti dovranno essere autorizzati e concordati con i tecnici competenti.

ARTICOLO 6
RICHIESTA DI AFFIDAMENTO

1. La proposta di affidamento di area a verde deve essere compilata in carta semplice e deve essere sottoscritta dal proponente. Se il proponente è soggetto pubblico o associazione o ditta o società, istituto bancario, condominio ecc, la proposta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. La richiesta di affidamento deve essere presentata presso il Protocollo Generale del Comune, indirizzata al Sindaco e/o all'Assessore all'Ambiente.

2. La proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

a) relazione descrittiva del programma di manutenzione, che dovrà essere redatto in termini chiari, dettagliati ed esaustivi. La relazione potrà essere sottoscritta da un tecnico abilitato o direttamente dal proponente. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste e i tempi di attuazione dello stesso. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale. Gli oneri relativi ad eventuali allacciamenti di rete e tutte le utenze relative all'utilizzo dell'area per i fini di cui al presente Regolamento sono a carico del Comune.

b) indicazione precisa dell'area che si intende adottare.

3. Il rilascio del provvedimento di autorizzazione e la successiva stipula dello schema di accordo di affidamento da parte del Comune avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della documentazione.

4. Qualora l'area per la quale si propone l'adozione non sia compresa negli elenchi di cui all'art. 3, l'Area Tecnica-Settore Lavori Pubblici è tenuta in primis alla verifica in ordine alla proprietà comunale dell'area stessa e ad attivare, successivamente, l'istruttoria di cui al presente articolo.

5. L'assegnazione in affido, previa specifica istruttoria dall'Area Tecnica-Settore Lavori Pubblici che valuterà la convenienza della proposta in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione, verrà effettuata in ordine strettamente cronologico di presentazione della domanda considerando in via preferenziale le richieste di adozione riguardanti aree confinanti con le abitazioni dei richiedenti e, ove possibile, potrà discrezionalmente ripartire l'area tra i vari richiedenti.

6. Il soggetto affidatario deve consentire l'effettuazione di eventuali interventi di sistemazione di impianti o servizi a cura del Comune, di società comunali o di altri enti interessati a lavori di interesse pubblico. Gli stessi provvedono, a conclusione degli interventi, al ripristino delle aree interessate.

7. Al momento della consegna dell'area dovrà essere redatto, dal Responsabile del Servizio competente, apposito verbale descrivente lo stato dei luoghi, controfirmato dall'affidatario.

ARTICOLO 7

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI AFFIDATARI

1. I soggetti affidatari prendono in consegna l'area di proprietà comunale impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5 con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza effettuare azioni o interventi che modifichino di fatto le finalità della convenzione.

2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di affidamento, deve essere sottoposta all'attenzione dell'Area Tecnica-Settore Lavori

Pubblici ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto affidatario.

3. L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
4. E' a carico del soggetto affidatario tutto quanto previsto nella convenzione.
5. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. L'area rimane permanentemente destinata all'uso e alle funzioni previste dal regolamento urbanistico vigente.
6. Il Comune effettua periodici sopralluoghi (almeno 1 all'anno), per verificare lo stato dei lavori di manutenzione delle aree date in affidamento, richiedendo, nel caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica. In caso di inadempienza troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 10 comma 3.
7. Qualsiasi impedimento che non permetta temporaneamente e/o definitivamente l'esecuzione degli interventi autorizzati, dovrà essere tempestivamente comunicato all'Area Tecnica-Settore Lavori Pubblici, per la valutazione ed i conseguenti provvedimenti necessari.
8. Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento si rendesse necessario.
9. Quanto autorizzato, introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale.
10. L'affidatario, qualora ne faccia richiesta, può apporre a sua cura e spese, un cartello riportante il logo del Comune di Vaprio d'Adda e la dicitura "questa aiuola/spazio verde è curata/o da" seguita dalla denominazione del soggetto affidatario. È fatto espresso divieto all'affidatario di cedere a terzi il cartello ovvero parte dello stesso per comunicazioni di natura commerciale. Il cartello indicante i dati dell'affidatario, dovrà comunque rispettare le specifiche tecniche che saranno indicate dall'Area Tecnica-Settore Lavori Pubblici.

ARTICOLO 8

DONAZIONI

L'installazione, a seguito di atto di donazione al comune di Vaprio d'Adda da parte di cittadini e/o associazioni anche non coincidenti con l'affidatario, di elementi di arredo urbano (panchine, cestini, fioriere, staccionate, attrezzature per gioco bimbi, ecc) è consentita, previa richiesta all'Area Tecnica-Settore Lavori Pubblici, corredata dalle certificazioni previste dalla normativa vigente. Nel caso di donazione degli arredi urbani, il Comune apporrà una targhetta riportante il nome del donatore (cittadini, ditta, società, ente o associazione). Nel caso in cui tali manufatti, per degrado o a seguito di atti vandalici, dovranno essere sostituiti, sarà data facoltà al donante di ripristinarli e/o

sostituirli. In caso contrario verrà valutata la possibilità di un intervento dell'Amministrazione Comunale o di altri soggetti.

ARTICOLO 9

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE

1. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione le aree di cui all'art. 3 secondo gli elenchi pubblicati.
2. L'Amministrazione effettua altresì una supervisione generale sul buon andamento della gestione dell'area data in affidamento e si impegna a garantire il necessario supporto nei confronti del soggetto affidatario.
3. Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti di terzi derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area, nonché la copertura assicurativa dei singoli cittadini ammessi all'affidamento delle aree.
4. È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto affidatario.
5. L'Amministrazione Comunale, per favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie, si impegna a promuovere iniziative e riunioni rivolte alla cittadinanza o ai soggetti adottanti coinvolti nel progetto di affidamento del verde pubblico di cui al presente Regolamento.
6. Il Comune si impegna ad elencare, nella pagina web dedicata al progetto affidamento del verde pubblico, i nominativi di tutti i soggetti affidatari.

ARTICOLO 10

DURATA E RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE DI AFFIDAMENTO

1. La durata della convenzione per l'affidamento delle aree verdi pubbliche si intende di un anno, a partire dall'atto di sottoscrizione; alla scadenza la convenzione si intende tacitamente rinnovata, salvo diversa volontà dell'affidatario che deve essere espressamente comunicata per iscritto al Comune almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza della stessa.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in affidamento.

3. L'inottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il mancato rispetto delle richieste dell'Amministrazione Comunale e degli accordi indicati in Convenzione comporta l'immediata decadenza della stessa.
4. Il soggetto affidatario può recedere in ogni momento dalla Convenzione, previa comunicazione scritta con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni.
5. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di pubblico servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione, la cui durata resta immutata. Resta inteso che il ripristino sarà a carico degli esecutori dell'intervento.

ARTICOLO 11

RESPONSABILITÀ

Fatto salvo quanto disposto all'art. 9, comma 3, il soggetto affidatario per la gestione delle aree verdi e degli spazi pubblici si assume la responsabilità per danni a persone o cose che siano imputabili ad una cattiva gestione dell'area affidata, a colpa grave o a dolo.